

Accesso civico

Accesso agli atti

Per accedere ai dati, documenti e informazioni in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale consultare l'[Accesso agli atti](#) [1].

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato delle modifiche al d.lgs. n. 33/2013, ha introdotto un accesso civico più esteso rispetto a quello previsto precedentemente, individuando due tipi di accesso civico:

- accesso civico semplice (art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013): interessa dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria;
- accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013): consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Accesso civico semplice

L'accesso civico consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere a una pubblica amministrazione i documenti, le informazioni e i dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

Qualsiasi cittadino, esercitando tale diritto, ottiene la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di informazioni che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente.

Infatti l'Ente entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è [Antonella D'Ottavio](#) [2] e il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile è [Maria Paola Esposito](#) [3], segretario generale della Camera di commercio di Bergamo.

L'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9-ter della legge n. 241/1990 può essere richiesto scrivendo all'indirizzo PEC cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con le sole limitazioni previste dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

È una nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni che si verifica anche in assenza dell'interesse diretto concreto e attuale, necessario per il tradizionale accesso agli atti ex art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, ma in ogni caso va identificato chiaramente l'oggetto della richiesta e accertata l'identità del richiedente.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Camera di commercio trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il



richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Come esercitare l'accesso civico

La richiesta di accesso civico va presentata tramite lo [sportello virtuale](#) [4].

In alternativa può essere presentata in **carta libera** utilizzando il modulo [Richiesta di accesso civico a dati e documenti \(pdf comp.\)](#) [5], allegando fotocopia del documento di identità, a:

Ufficio relazioni con il pubblico

Largo Belotti, 16
24121 Bergamo

Per approfondimenti sul procedimento di accesso civico è possibile consultare il [Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di commercio \(approvato con delibera n. 91/2018\) \(pdf\)](#). [6]

Normativa [Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#) [7]

[Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) [8]

art. 5, c. 1

Ultima modifica: Mercoledì 20 Marzo 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>

Collegamenti

[1] <https://www.bg.camcom.it/camera/urp/accesso-agli-atti>

[2] <https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti>

[3] <https://www.bg.camcom.it/camera/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice>

[4] <http://servizionline.bg.camcom.it/front-rol/home/listTipologie>

[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/richiesta-di-accesso-civico-a-dati-e-documenti.pdf

[6] [https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD F/regolamenti/regolamento-diritto-accesso-ai-documenti-amministrativi.pdf](https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD_F/regolamenti/regolamento-diritto-accesso-ai-documenti-amministrativi.pdf)

[7] <http://www.normattiva.it/uri->

<res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-05-25%3B97%21vig=>



[8] <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33%21vig=>